



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30.*

Repertorio atti n. *171* /CU del 14 dicembre 2017

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 6 dicembre 2017:

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile* con la finalità di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 *Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile* che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale di protezione civile e le relative funzioni;

VISTO il testo dello schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30* nella formulazione approvata in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2017, inviato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n.12248 del 15 novembre 2017;

VISTA la nota di diramazione n. 17815 del 16 novembre 2017, con la quale il provvedimento di cui sopra è stato inviato a tutte le Amministrazioni interessate dall'azione di Protezione civile;

VISTI gli esiti della seduta di Conferenza Unificata del 16 novembre 2017, al cui ordine del giorno, attesa l'urgenza, il provvedimento era stato iscritto e nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ne ha richiesto il rinvio a successiva seduta, al fine di poterne sviluppare la discussione sia sul piano tecnico che politico;

PRESO ATTO che l'iscrizione dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 16 novembre 2017 ha determinato la decorrenza dei termini in quanto lo strumento dell'intesa, di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 281/97, prescritto nella sopra citata legge delega 30/2017 all'art. 1 comma 5, prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata;

VISTE le risultanze delle riunioni tecniche del 24 e del 30 novembre 2017, nel corso delle quali sono stati presentati documenti contenenti proposte emendative, oggetto di esame e discussione, le cui conclusioni, a livello tecnico, sono state prodotte dal Dipartimento della Protezione civile realizzando tre documenti, relativi agli emendamenti presentati dalle Regioni, dall'ANCI e dai





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Presidenti delle Province autonome di Bolzano e Trento, diramati dalla Segreteria di questa Conferenza con la nota n. 19003 del 5 dicembre 2017 (all. 1);

VISTI gli esiti della seduta del 6 dicembre 2017, nel corso della quale la Conferenza Unificata ha deciso di rinviare il provvedimento al fine di trovare un accordo politico per raggiungere l'intesa sugli argomenti emersi nel corso della seduta;

VISTA la nota del Dipartimento della Protezione civile n. 77408 del 13 dicembre 2017, contenente emendamenti aggiuntivi condivisi, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza il successivo 14 dicembre con nota n. 19600 (all. 2);

VISTO lo svolgimento dell'odierna sessione, nel corso della quale:

- le Regioni esprimono l'intesa sul testo recante le modifiche accordate in sede tecnica e formalizzate nelle note n. 19003 del 5 dicembre 2017 e n.19600 del 14 dicembre 2017 della Segreteria di questa Conferenza, espungendo l'emendamento concernente il comma aggiuntivo 2 dell'articolo 46, che viene ritirato, con la richiesta al Governo ad aprire un apposito tavolo tecnico entro 45 giorni dall'approvazione dello schema di decreto legislativo in discussione, al fine di chiarire l'attuazione dell'art. 46 specificatamente per quanto concerne le professionalità interessate ai fini della contrattazione nei diversi comparti;
- l'ANCI, anche a nome dell'UPI, esprime l'intesa;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n.30*, nei termini di cui in premessa.

AP
Il Segretario

Antonio Naddeo



Il Presidente

Sottosegretario Gianclaudio Bressa

Mario Bressa

2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito n.4.15/2017/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019003 P-4.37.2.15

del 05/12/2017



18339163

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
[per interoperabilità](mailto:per_interoperabilita@pec.governo.it)
- Dipartimento della protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato
rqs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
- Ufficio affari legislativi e parlamentari
uff.affarilegislativi@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
sindacatoispettivo@pec.minambiente.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Difesa

- Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Ufficio legislativo
legislativo@cert.esteri.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Coordinatrice per la Protezione Civile

presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna - Coordinatrice
vicaria per la Protezione Civile

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Al Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

[CSR PEC LISTA 3](#)

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali

[per interoperabilità](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI)
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)
upi@messaggipec.it

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile in materia si sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30.*

Si trasmettono in allegato le note del Dipartimento protezione Civile n. 75059 e 75220 del 4 dicembre 2017, relative alle risultanze delle riunioni tecniche tenute presso la sede di questa Conferenza.

A seguito del confronto sviluppato con le Regioni, gli Enti Locali e i Ministeri interessati, il Dipartimento ha prodotto tre documenti, rispettivamente relativi all'accoglimento delle proposte avanzate dalla Commissione speciale Protezione civile delle Regioni, a quelle della conferenza dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle proposte avanzate dall'ANCI.

Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 6 dicembre prossimo.

Il Direttore

Cons. Adriana Piccolo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo

Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Ing. Fabrizio Curcio

Segretariato Generale

SEDE

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile".

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente, le risultanze delle riunioni effettuate in sede tecnica presso la Segreteria della Conferenza Unificata in relazione alle proposte emendative presentate dalla Commissione speciale 'Protezione Civile', della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano (all.1). Si coglie l'occasione per evidenziare i positivi frutti del confronto sviluppato, grazie al coordinamento posto in essere dalla Segreteria della Conferenza Unificata, che hanno consentito di condividere con le rappresentanze delle Regioni, degli enti locali e dei Ministeri presenti, un'ampia e articolata serie di modifiche migliorative del provvedimento in esame, evidenziate nel documento allegato (e in quello che sarà successivamente trasmesso a valle delle ultime note di ANCI).

In relazione alle ulteriori proposte emendative presentate separatamente dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano con note del 30 novembre e 2 dicembre u.s., si allega lo specifico documento comprensivo delle valutazioni dello scrivente Dipartimento e delle relative proposte di accoglimento e non accoglimento (all.2). Al riguardo si rappresenta che, ad avviso dello scrivente, la clausola di salvaguardia apposta, significativamente, all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto delegato, costituisce idonea e sufficiente garanzia di portata generale dei regimi speciali tutelati dagli statuti di autonomia. L'anticipazione della clausola di salvaguardia all'articolo 1, infatti, indirizza la lettura di tutti gli articoli successivi, costituendone presupposto di ordine generale. Nel prosieguo del testo, pertanto, riferimenti specifici sono stati accolti unicamente se

ritenuti strettamente necessari in considerazione delle materie trattate, a fronte dell'esigenza di individuare, in modo univoco, l'aggregato composto dai soggetti istituzionali titolari di potestà legislativa in materia di protezione civile, fatta salva la differenza tra potestà esclusiva o concorrente dagli stessi rispettivamente esercitata in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali. Quanto, in particolare, ai temi delle Direttive presidenziali, di cui all'art. 15 dello schema di provvedimento, si evidenzia che lo strumento, esistente dal 2002, è stato già proficuamente utilizzato in molteplici ambiti di attività e che, in nessun caso, sono insorti contenziosi con le Province autonome di Trento e di Bolzano, essendo correttamente sempre previste, all'interno delle citate Direttive, specifiche disposizioni di salvaguardia dei regimi di autonomia esistenti. Disposizioni che, anche in ragione di quanto stabilito all'art. 1, comma 4, dello schema di provvedimento, continueranno a garantire la piena conformità costituzionale dei citati provvedimenti che, peraltro, sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o Conferenza Unificata, come tassativamente previsto dal citato art. 15. La proposta emendativa riferita all'art. 29, comma 1, infine, è accolta nella riformulazione concordata con il competente Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ci si riserva, inoltre, di trasmettere le risultanze riferite alle proposte emendative presentate dall'ANCI, non appena perverrà il relativo file.


Nel richiamare, infine, che, in sede di riunione del 30/XI, la rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si è riservata una valutazione complessiva delle proposte accolte a seguito del collazionamento del testo conclusivo, si rappresenta che in relazione alle seguenti proposte emendative contenute nel documento in **allegato 1**, sono in corso di acquisizione i definitivi orientamenti dei dicasteri interessati per competenza, non presenti in sede di riunioni tecniche:

- **art. 1**, comma 4, ultimo periodo (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi);
- **art. 2**, comma 4, lettera h) (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
- **art. 35**, commi 1, lettera b), 2 e nuovo comma 3 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- **art. 46**, comma 2 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Antonella Nicotra





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Mod. 9
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0075220
Roma, del 04/12/2017 20
----- USCITA -----

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo

Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Ing. Fabrizio Curcio
Segretariato Generale

SEDE

Prot. N.°
Presentata al Segretario del
N.°

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30,
recante: “*Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in*
materia di sistema nazionale della protezione civile”.

Si fa seguito alla nota prot. CG/75059 in data odierna, per trasmettere, in allegato alla
presente, le risultanze delle riunioni effettuate in sede tecnica presso la Segreteria della Conferenza
Unificata in relazione alle proposte emendative presentate dall'ANCI (all.1).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO	<u>EMENDAMENTI REGIONI</u>	
<p style="text-align: center;"><u>CAPO I</u></p> <p style="text-align: center;">Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente. 	<p style="text-align: center;"><u>CAPO I</u></p> <p style="text-align: center;">Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio nazionale della protezione civile, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.. 2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile. 3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini 	<p>ACCOLTO</p>

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2

(Attività di protezione civile)

(Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e

dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.

4. ~~Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.~~ Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve inoltre le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ad altre Regioni in attuazione dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

Art. 2

(Attività di protezione civile)

(Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

4. *Le Disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Sono fatte salve, inoltre, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.*

(Salvo valutazione PCM su ultimo periodo)

<p>gestione delle emergenze, e al loro superamento.</p> <p>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</p> <p>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</p> <p>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;	<p>superamento.</p> <p>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</p> <p>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</p> <p>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio, come disciplinato dall'art.17, e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata	<p>NON ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

<p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;</p> <p>g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;</p> <p>h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.</p> <p>5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:</p> <p>a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;</p>	<p>dall'articolo 18;</p> <p>c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</p> <p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p> <p>f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;</p> <p>g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;</p> <p>h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;</p> <p>c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.</p> <p>6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.</p> <p>7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle</p>	<p>funzione di protezione civile;</p> <p>i) la partecipazione alle politiche di pianificazione territoriale e alle procedure tecnico amministrative di gestione del territorio.</p> <p>5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:</p> <p>a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;</p> <p>b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;</p> <p>c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.</p> <p>6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE</p> <p><i>Le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza; (Parere MATTM)</i></p> <p>ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L.

401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL

78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che,

assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992;

Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L.

401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL

78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà,

<p>secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p> <p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <p>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di</p>	<p>differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i Sindaci, e i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa ad esse attribuita. , limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p> <p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <p>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<p>protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</p> <p>b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</p> <p>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</p> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>	<p>del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</p> <p>b) le Regioni, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</p> <p>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</p> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali,</p>	<p><i>VEDI RIFORMULAZIONE ALLA PROPOSTA AVANZATA CON DOCUMENTO SEPARATO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.
3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei

dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle

di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui

<p>attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.</p> <p>3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di</p>	<p>all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.</p> <p>3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</i></p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Presidenti delle Regioni, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui

Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale, **in numero adeguato alle funzioni da svolgere** e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, e della rete dei centri funzionali **e per i presidi territoriali;**

DOPO 'AMBITI TERRITORIALI' AGGIUNGERE:

'e alle funzioni'

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

Sostituire le parole: "in numero adeguato alle funzioni da svolgere" con la seguente: "adeguato"

ACCOLTO

all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma

- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, ~~anche in forma~~

SOPPRIMERE LE PAROLE:
"di rilievo locale"

coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

- b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

SEZIONE II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

~~coordinata~~, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;;

- b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni ~~e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano~~ nei limiti della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

SEZIONE II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

ACCOLTO

SOPPRIMERE LE PAROLE:

“di rilievo regionale”

SOSTITUIRE LE PAROLE

“natura ed estensione” con le seguenti: “natura o estensione”

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

Art. 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
 - a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un

Art. 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
 - a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, ~~dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane,~~ delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di

NON ACCOLTO

<p>osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;</p> <ul style="list-style-type: none">b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;	<p>protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;</p> <ul style="list-style-type: none">b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;</p> <p>h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;</p> <p>i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</p> <p>l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;</p>	<p>f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;</p> <p>h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;</p> <p>i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;</p> <p>l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.</p> <p>2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.</p>	<p>bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;</p> <p>m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.</p> <p>2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)
(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)
Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, ~~lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle~~ lettere b) e c) ~~del medesimo comma 1 dell'articolo 7~~, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità **amministrativa** territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
 - a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)
(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)
Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
 - a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, ~~lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle~~ lettere b) e c) ~~del medesimo comma 1 dell'articolo 7~~, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità **amministrativa** territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
 - a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto

<p>protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p> <p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità</p>	<p>protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, nell'immediatezza dell'evento in-raccorde d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p> <p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le</p>	<p>previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, nell'immediatezza dell'evento, in-raccorde d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p> <p>e) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.</p> <p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al</p>	<p>modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali a livello provinciale, comunale o di ambito.</p> <p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre</p>	<p>esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della giunta regionale;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali territoriali, a livello comunale o di ambito.</p> <p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>soccorso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)</i> Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte. 2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui 	<p style="text-align: center;">istituzioni tenute al soccorso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Sono altresì fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24 e 25. <p style="text-align: center;">Art. 10 (Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)</i> <i>Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, il concorso per l'attuazione degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte, fatte salve le competenze in capo al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Continuano ad applicarsi Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono altresì fatto salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24. <p>PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE:</p> <p>Sostituire le parole: "di eventi calamitosi" con le seguenti: "degli eventi calamitosi di cui al presente decreto"</p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.</p> <p>3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.</p> <p>4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.</p>	<p>Speleologico di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 e alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero delle Regioni e delle Province autonome in materia di urgenza ed emergenza medica e di elisoccorso e delle Regioni di cui all'art. 7 della legge 21 novembre 2000 n. 353.</p> <p>2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché il concorso per la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.</p> <p>3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.</p> <p>4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>Sostituire le parole: "il concorso per la messa in sicurezza," con le seguenti: "le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti,"</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p> <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;</p> <p>b) gli indirizzi per la predisposizione dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017</i></p> <p>1. Le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p> <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè delle attività di cui ai commi 6 e 7, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione dei piani del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;</p> <p>b) gli indirizzi per la predisposizione</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in</p>	<p>dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani, prevedendo specifiche misure in caso di inadempienza;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza oneri a carico delle Regioni;</p> <p>cc) il coordinamento tecnico-logistico sugli eventi di cui all'art.7, attraverso la Sala Operativa Regionale, anche mediante un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della Protezione Civile, le Prefetture ed i Comuni;</p> <p>d) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>"le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi <u>regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali;</u>"</i></p> <p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>La gestione della sala operativa regionale, volta <u>anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;</u></i></p> <p>ACCOLTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

- e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;
- f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7; **a tal riguardo, per assicurare la presenza del personale in forza negli uffici regionali di protezione civile, la Regione è autorizzata a disciplinare le deroghe di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lsg. 8 aprile 2003 n.66 e ss.mm.ii.;**

- e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma **9 8**, e 25, comma 11;
- f) ~~le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi~~ **volti al superamento dell'emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del**

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

Dopo le parole. "all'articolo 7" inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni"

ACCOLTO

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di ~~rilievo regionale~~ di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

<p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle</p>	<p>relativo piano di protezione civile, ferme restando le competenze del Prefetto, relativamente alle strutture operative statuali, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10;</p> <p>le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>ff) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3, lett. a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'art. 7;</p> <p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di</p>	<p>ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

<p>normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi</p>	<p>vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>gg) l'attivazione dei moduli europei di protezione civile nel caso di formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione Europea, nel rispetto di quanto previsto all'art. 29;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>Il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'art. 29;</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, , le Regioni e le</p>	<p>programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a-b), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze;=</p> <p>n) favorendo le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali e agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, = le Regioni e le</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<p>Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.</p> <p>4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio</p>	<p>Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale provinciale e comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.</p> <p>4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p> <p style="text-align: center;">Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della</p>	<p><i>(LA NORMA E' ESPRESSAMENTE RIFERITA AL 'PIANO REGIONALE' NON PREVISTO PER LE PP.AA.)</i></p> <p>PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>Sostituire parole: "provinciale e comunale" con le seguenti: "comunale o di ambito"</i></p> <p>NON ACCOLTO <i>(VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui

protezione civile)

(Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Lo svolgimento **in ambito comunale e con riferimento alle strutture di appartenenza**, delle attività **di pianificazione** di protezione civile **e di direzione dei primi soccorsi** è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE

1. *Lo svolgimento, in ambito comunale, ~~e con riferimento alle strutture di appartenenza~~, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei primi soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.*

<p>all'articolo 11, comma 1, lettera a);</p> <p>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</p> <p>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di</p>	<p>all'articolo 11, comma 1, lettera a);</p> <p>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</p> <p>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione. Nel caso di mancata attuazione della presente disposizione, la Regione potrà applicare i poteri sostitutivi per la predisposizione dei piani comunali di protezione civile;</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p><i>NON ACCOLTO (Tema rinviato ad osservazioni, ai fini di interventi successivi)</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, letterae b) e c).</p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p>	<p>emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).</p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 gli indirizzi regionali dell'art 11, comma 1 lett. b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>Sostituire le parole da "comunale" alla fine della frase con le seguenti: "comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);"</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in

competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini. .

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

- a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
- b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il

<p>occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p>	<p>costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Art. 13
(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi

Art. 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile ~~di rilievo nazionale~~ **iscritto nell'elenco nazionale** del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

ACCOLTO

<p>professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.</p> <p>3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.</p> <p>4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della</p>	<p>g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.</p> <p>2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.</p> <p>3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.</p> <p>4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.</p> <p>5. Le modalità e le procedure relative al</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo

concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca

<p>del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri	<p>il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative con valenza nazionale nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei	<p>ACCOLTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)

(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

*(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)
(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)*

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative

<p>strutture operative nazionali interessate.</p> <p>4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.</p> <p>5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPO III</u> Attività per la previsione e prevenzione dei rischi</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017</p> <p>1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit</p>	<p>nazionali interessate.</p> <p>4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.</p> <p>5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPO III</u> Attività per la previsione e prevenzione dei rischi</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 (Tipologia dei rischi di protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)</i> <i>Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017</i></p> <p>1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischio: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, valanghivo, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi e di interfaccia e da ondate di</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idrico e da incendi boschivi.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

(Sistemi di allertamento)

(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017

1. L'allertamento del Servizio nazionale di

calore.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

(Sistemi di allertamento)

(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un

<p>protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</p> <p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</p> <p>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche</p>	<p>sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</p> <p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</p> <p>b) per le altre tipologie di rischio, i</p>	<p>ACCOLTO</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</p> <p>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:</p> <p>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;</p> <p>b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di</p>	<p>prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</p> <p>2bis) Le Regioni provvedono a realizzare, integrare e potenziare le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza per l'adeguamento alle finalità di protezione civile nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.</p> <p>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:</p> <p>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;</p> <p>b) alla disciplina degli aspetti</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni **e gli Enti o Agenzie da queste delegate**, sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

Dopo le parole: "le Regioni", inserire le seguenti: "e gli enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze"

<p>vigore del presente decreto, sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.</p>	<p>Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.</p> <p>6. Le reti di monitoraggio e sorveglianza, costituite dagli impianti deputati al controllo, alla rilevazione e allo studio delle variabili meteorologiche,</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>NON ACCOLTO (ASSORBITO DALL'EMENDAMENTO ACCOLTO ALL'ART, 1, COMMA 1)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idrauliche, geotecniche e ambientali per finalità di protezione civile, sono dichiarati servizi di pubblica utilità.

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

- a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), definiti su base provinciale e

<p>comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</p> <p>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</p> <p>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</p> <p>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</p> <p>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.</p> <p>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.</p> <p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono</p>	<p>3 3, lettera l), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</p> <p>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</p> <p>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</p> <p>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</p> <p>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.</p> <p>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.</p> <p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione</p>	<p>ACCOLTO</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica) <i>(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> a) attività ordinarie e operative condotte in 	<p>civile, e del relativo monitoraggio, e aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19 (Ruolo della comunità scientifica) <i>(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività: 	<p style="color: red; text-align: center;">ACCOLTO</p> <p style="color: red; text-align: center;">NON ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;

- b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;

- b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione

per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che

nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e

<p>possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.	<p>innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.3. Il Dipartimento della protezione civile può, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>Sostituire le parole da "Il Dipartimento" fino a "Trento e di Bolzano" con le seguenti: "Le componenti del Servizio nazionale"</i></p> <p><i>CON PREVISIONE DI SPECIFICA INTEGRAZIONE ALLA R.T. CHE PRECISI CHE, RELATIVAMENTE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI, GLI EVENTUALI ONERI SONO A CARICO DEI RISPETTIVI BILANCI (MEF).</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile) <i>(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. 	<p style="text-align: center;">Art. 22 (Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile) <i>(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. 2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio. 3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa definiscono 	<p style="text-align: center;">ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;"><u>CAPO IV</u></p> <p>Gestione delle emergenze di rilievo nazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i></p> <p style="text-align: center;">Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</p> <p>1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a</p>	<p>provvedimenti con finalità analoghe per assicurare il coordinamento e la gestione di piani in azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio.</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPO IV</u></p> <p>Gestione delle emergenze di rilievo nazionale</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</i></p> <p>1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del</p>	<p><i>Alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: “, con oneri a carico dei propri bilanci”</i></p> <p><i>E CORREZIONE REFUSO:</i></p> <p><i>“piani <u>di</u> azioni integrate”</i></p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p><i>che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali</i></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo</p>	<p>Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e loro del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in</p>	<p><i>disponibili</i></p> <p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.</p> <p>3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.</p> <p>4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1,</i></p>	<p>essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.</p> <p>3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.</p> <p>4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.</p> <p style="text-align: center;">Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale) <i>(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma</i></p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui

422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e ~~Province~~ ~~autonome~~ interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione ~~o Provincia~~ ~~autonoma~~ interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

<p>all'articolo 44.</p> <p>2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera <i>d)</i> del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera <i>a)</i> risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.</p> <p>3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.</p> <p>4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura</p>	<p>emergenze nazionali di cui all'articolo 44.</p> <p>1. Queste disposizioni si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 33 del DPR 22 marzo 1974, n. 381.</p> <p>2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera <i>d)</i> del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera <i>a)</i> risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.</p> <p>5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p> <p>6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.</p> <p>7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti</p>	<p>cui all'articolo 44.</p> <p>3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.</p> <p>4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.</p> <p>5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p> <p>6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.</p> <p>8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.</p> <p>9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25</p>	<p>degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.</p> <p>7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.</p> <p>8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.</p> <p>9. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 25</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Ordinanze di protezione civile)

(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi

(Ordinanze di protezione civile)

(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione

<p>pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;</p> <p>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</p> <p>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p> <p>f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze</p>	<p>interessata dall'evento;</p> <p>b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;</p> <p>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</p> <p>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi strettamente connesso all'evento e finalizzate finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.</p> <p>3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p> <p>4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.</p> <p>6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e</p>	<p>e pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p> <p>f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), privilegiando le misure di delocalizzazione, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.</p> <p>3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.</p> <p>4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto</p>	<p>ACCOLTO CON RIFOEMULAZIONE:</p> <p><i>Sostituire le parole "privilegiando le" con le seguenti: "anche attraverso"</i></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.</p> <p>7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.</p>	<p>dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.</p> <p>6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.</p> <p>7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari</p>	<p>dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.</p> <p>7 bis Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalle ordinanze di protezione civile il Commissario delegato può assumere personale qualificato a tempo determinato e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti straordinari attribuiti.</p> <p>8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011,</p>	<p>NON ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo [23-ter](#) del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze

[n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. **Per quanto riguarda il personale eventualmente assunto a tempo determinato per la gestione dell'emergenza, i costi gravano sui fondi assegnati per la contabilità speciale.**

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di

NON ACCOLTO

<p>di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.</p>	<p>monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.</p> <p>10 bis In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore</p>	<p>RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

<p>11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.</p>	<p>dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo</p> <p>11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.</p> <p>12. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 26
(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente

fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita .

Art. 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni

individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per l'attuazione delle ordinanze di

finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto

<p>protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.</p> <p>2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.</p> <p>3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.</p>	<p>previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.</p> <p>2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite. A tale riguardo gli interventi che saranno programmati potranno essere avviati a valere sulle assegnazioni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri, indipendentemente dalle somme effettivamente versate nella Contabilità Speciale.</p> <p>3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli [60](#) e [61](#) del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e dell'articolo [333](#) del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo [337](#) del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#). Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento

Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli [60](#) e [61](#) del [regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#), e dell'articolo [333](#) del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto

degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo [337](#) del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#). Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite del saldo positivo di cui al precedente periodo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei

bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 **o riprogrammate in via ordinaria**. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite del saldo positivo di cui al precedente periodo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

“...degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine...”

risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di

nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono

<p>pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.</p> <p>9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.</p> <p>10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.</p> <p>11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p>	<p>privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.</p> <p>8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.</p> <p>9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.</p> <p>10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.</p> <p>11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 28</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera e) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed

ACCOLTO

ACCOLTO

<p>b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;</p> <p>c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;</p> <p>d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.</p> <p>2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.</p>	<p>estensione;</p> <p>b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;</p> <p>c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;</p> <p>d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza; ¶</p> <p>e) i contributi di cui alla lettera c) sono subordinati alla valutazione che gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino vengano effettuati in modo da garantire una sensibile</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>RITIRATO IN SEDE DI RIUNIONE DEL 28/11</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Art. 29
(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all’estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per

riduzione del rischio non solo rispetto all’evento ma anche rispetto al rischio sismico e altri rischi presenti nell’area e coerentemente con le norme igienico sanitarie.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29

(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)
(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e **ad esclusione del soccorso a territori stranieri membri dei Gruppi europei di cooperazione territoriale**, la partecipazione del Servizio nazionale agli

ACCOLTO NELLA RIFORMULAZIONE CONCORDATA CON MAECI E RIPORTATA NEL DOCUMENTO PROPOSTO DALLE PP.AA. DI TN E BZ

<p>quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di “<i>deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero</i>”.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla ‘<i>Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)</i>’ istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).</p> <p>3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del</p>	<p>interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di “<i>deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero</i>”.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla ‘<i>Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)</i>’ istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).</p> <p>3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE.

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 30

(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)

(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri -

all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE.

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 30

(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)

(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli

<p>Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia. <p style="text-align: center;"><u>CAPO V</u></p>	<p>operatori ad esso appartenenti.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia. <p style="text-align: center;"><u>CAPO V</u></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**Partecipazione dei cittadini e volontariato
organizzato di protezione civile**

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

**(Partecipazione dei cittadini alle attività di
protezione civile)**

*(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2,
D. Lgs. 117/2017)*

**Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L.
30/2017**

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di

Partecipazione dei cittadini e volontariato
organizzato di protezione civile

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

**(Partecipazione dei cittadini alle attività di
protezione civile)**

*(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2,
D. Lgs. 117/2017)*

**Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L.
30/2017**

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di

protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.
5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi.

ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività. **(LA PRECEDENTE RICHIESTA DI SOPPRESSIONE DEL COMMA E' STATA RITIRATA)**

ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:

Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità.

A tal fine i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone

5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali e territoriali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci

<p>e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</p> <p>2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</p> <p>3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</p> <p>4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41,</p>	<p>risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</p> <p>2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</p> <p>3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.</p> <p>5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:</p> <p>a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;</p> <p>b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;</p>	<p>4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.</p> <p>5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:</p> <p>a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;</p> <p>b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.</p> <p>6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEZIONE II</u> Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) <i>(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m</i></p>	<p>periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;</p> <p>c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.</p> <p>6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.</p> <p style="text-align: center;"><u>SEZIONE II</u> Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 (Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) <i>(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D.</i></p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016;
Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma
6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R.
194/2001)*

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla

*Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017*

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e

<p>predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:</p> <p>a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;</p> <p>b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.</p> <p>4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con</p>	<p>revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.</p> <p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:</p> <p>a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;</p> <p>b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.</p> <p>4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2,

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo

<p>garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.</p> <p>3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:</p> <p>a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.</p> <p>4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco.</p> <p>5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di</p>	<p>unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.</p> <p>2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.</p> <p>3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:</p> <p>a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.</p> <p>4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante <i>“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”</i> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.</p> <p>6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p>	<p>4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a disciplinare le modalità per richiedere l'iscrizione nei propri elenchi territoriali.</p> <p>5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante <i>“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”</i> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.</p> <p>6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale. Sono fatti salvi gli emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, lettera a), appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p style="text-align: center;">Art. 35</p>	<p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p> <p>NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>(Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero</p>	<p>(Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato dalla Regione sulla base di apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale il volontario che ha ottenuto il maggior numero di</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO (VEDI PROPOSTA ANCI, CHE VIENE ACCOLTA)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti

consensi nella definizione su base elettiva dei loro quadri è nominato dal Sindaco un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, **le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono iscrivere** i Gruppi comunali ~~si iscrivono~~ negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti

NON ACCOLTO

NON ACCOLTO

INSERIMENTO DI UN NUOVO COMMA 3:

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello

nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione

nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

- a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui

civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

- a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e

<p>all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.</p> <p>2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:</p> <p>a) agli obblighi ai quali sono soggetti i</p>	<p>della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.</p> <p>2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.</p> <p>3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:</p> <p>a) agli obblighi ai quali sono soggetti</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>beneficiari dei contributi;</p> <p>b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;</p> <p>c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;</p> <p>d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38 (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in</p>	<p>i beneficiari dei contributi;</p> <p>b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;</p> <p>c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;</p> <p>d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.</p> <p style="text-align: center;">Art. 38</p> <p>(Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i></p> <p>1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile,</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze

delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni

integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei

continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uso disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a

rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uso disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a

quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10,13 e 15 D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per

quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10,13 e 15 D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di

le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche

attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile

agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41

(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34,

Art. 41

(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione ~~o Provincia autonoma~~ di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è

NON ACCOLTO (VEDI NOTE AL DOCUMENTO SPECIFICO PROPOSTO DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO)

<p>comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.</p> <p>2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.</p>	<p>assicurato dal Dipartimento della protezione civile.</p> <p>2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)</i> <i>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i></p> <p>1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>281.</p> <p>2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:</p> <p>a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;</p> <p>b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.</p> <p>3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.</p> <p>4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita</p>	<p>legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</p> <p>2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:</p> <p>a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;</p> <p>b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.</p> <p>3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.</p> <p>4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "*Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione*".

Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, **ivi compreso il concorso alla gestione delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza,** assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "*Fondo nazionale di*

NON ACCOLTO

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in

protezione civile per le attività di previsione e prevenzione”.

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli

<p>apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile) <i>(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)</i> Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017</p> <p>1. Il “<i>Fondo regionale di protezione civile</i>”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile) <i>(Articolo 3-bis, L. 225/1992)</i></p>	<p>utilizzi delle risorse finanziarie del “Fondo per le emergenze nazionali”.</p> <p style="text-align: center;">Art. 45 (Fondo regionale di protezione civile) <i>(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)</i> <i>Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017</i></p> <p>1. Il “<i>Fondo regionale di protezione civile</i>”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) ed al cofinanziamento delle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza.</p> <p>2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.</p> <p style="text-align: center;">Art. 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)</p>	<p style="text-align: center;">NON ACCOLTO</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.

(Articolo 3-bis, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.
2. **Al fine di definire uno specifico ruolo per gli operatori di protezione civile, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) avvia apposite attività negoziali volte all'adeguamento dei contratti collettivi dei vari comparti del pubblico impiego interessati.**

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992,

PER DPC OK

PARERE DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA E MEF

<p>In particolare:</p> <p>a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;</p> <p>b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;</p> <p>c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;</p> <p>d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto ;</p> <p>e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;</p> <p>f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29,</p>	<p>citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;</p> <p>b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;</p> <p>c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;</p> <p>d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto ;</p> <p>e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;</p> <p>f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29, comma 1;</p> <p>g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>comma 1;</p> <p>g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9;</p> <p>h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;</p> <p>i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto;</p> <p>l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;</p> <p>m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>agli articoli 7 e 9;</p> <p>h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;</p> <p>i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto;</p> <p>l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;</p> <p>m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;</p> <p>o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;</p> <p>o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;</p> <p>p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;</p> <p>q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;</p> <p>r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;</p> <p>s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi</p>	<p>legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;</p> <p>p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;</p> <p>q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;</p> <p>r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;</p> <p>s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto;</p> <p>t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992,</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto;</p> <p>t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;</p> <p>aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;</p> <p>bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del</p>	<p>citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;</p> <p>z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;</p> <p>aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;</p> <p>bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;</p> <p>cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;</p> <p>dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della</p>	<p>ACCOLTO</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

- presente decreto;
- cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
- dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

**Art. 48
(Abrogazioni)**

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) l'articolo 23-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
 - c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 - e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*ter*, 4-*ter*,

legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

**Art. 48
(Abrogazioni)**

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) l'articolo 23-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
 - c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 - e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*ter*, 4-*ter*, 5 e 6, del decreto-legge 7

<p>5 e 6, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;</p> <p>f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;</p> <p>g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;</p> <p>h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;</p> <p>i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;</p> <p>l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;</p> <p>m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;</p> <p>n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.</p>	<p>settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;</p> <p>f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;</p> <p>g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;</p> <p>h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;</p> <p>i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;</p> <p>l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;</p> <p>m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;</p> <p>n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;</p> <p>o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p style="text-align: center;">Art. 49 (Clausola di invarianza finanziaria) Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017</p> <p>1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 49 (Clausola di invarianza finanziaria) <i>Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017</i></p> <p>1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>2. Al fine di garantire le funzioni di presidio delle sale operative e dei centri funzionali decentrati, le Amministrazioni competenti possono derogare alle disposizioni di cui al precedente comma 1, prevedendo che la spesa sostenuta per il personale impiegato non sia computata nei limiti di spesa fissati dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;">NON ACCOLTO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 (Norme transitorie e finali) Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017</p> <p>1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50 (Norme transitorie e finali) <i>Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017</i></p> <p>1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o</p>	

<p>in vigore.</p> <p>3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.</p> <p>Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>	<p>emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.</p> <p>3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.</p> <p>Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PROPOSTE TRENTO E BOLZANO (presentate con note separate il 30/XI/2017 e il 2/XII/2017)

RICHIESTE ACCOLTE (evidenziate nel testo, con eventuali riformulazioni):

- **art. 3**, comma 2, lettera b), nella riformulazione indicata limitatamente al riferimento alle PP.AA. che hanno competenza primaria nelle materie indicate;
- **art. 7**, comma 1, lettera b);
- **art. 9**, comma aggiuntivo 3-bis, integrando il riferimento nel nuovo testo del comma 3 dell'art. 9, come riformulato nel documento generale della Commissione Speciale 'Protezione Civile';
- **art. 11**, comma 1;
- **art. 24**, comma 9;
- **art. 25**, comma 11;
- **art. 29**, comma 1, nella riformulazione indicata, concordata con il competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

TUTTE LE ALTRE RICHIESTE SONO NON ACCOLTE, PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE NELLA NOTA DI TRASMISSIONE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile" che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 1, commi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, recanti i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa al il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1

(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, comma 1, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.
- ~~4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.~~

Art. 2

(Attività di protezione civile)

(Artt. 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
 - b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
 - c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;
 - d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
 - e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
 - f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;
 - g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;
 - h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.
5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:
- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
 - b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
 - c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;
 - d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:
 - a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
 - b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:
 - a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;
 - b) **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile le Regioni a statuto ordinario, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, titolari della potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso delle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; ACCOLTO CON LE MODIFICHE INDICATE**
 - c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.
2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

*(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.
3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Art. 6

(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)

*(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017*

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni ~~e delle Province autonome di Trento e di Bolzano~~, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:
 - a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
 - b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
 - c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
 - d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di

- specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

CAPO II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

SEZIONE I

Eventi di protezione civile

Art. 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
 - a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
 - b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano **nei limiti nell'esercizio** della rispettiva potestà legislativa; **ACCOLTO**
 - c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

SEZIONE II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b, e-c) e o), L. 30/2017

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:
 - a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di

- aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;
- b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;
 - c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
 - d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
 - e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
 - f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;
 - h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
 - i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
 - m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.
2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9

(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

*(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012)
Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017*

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:
 - a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
 - b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
 - c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;
 - d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
 - e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;
 - f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.
2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.
3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.

3bis. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ACCOLTO NELLA RIFORMULAZIONE DELL'INTERO ARTICOLO PROPOSTA A RISCONTRO DEL DOCUMENTO GENERALE DELLA CSPC.

Art. 10

(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

*(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)
Art. 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017*

1. In occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché la messa in sicurezza, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.
4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. ~~Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano~~ l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: **ACCOLTO**
 - a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;
 - b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;
 - c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;
 - f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10,

- dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;
- g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
 - h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
 - i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;
 - l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, , le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.
3. Le Regioni, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.
4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni ~~e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano~~ assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12

(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni

contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:

- a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;
 - d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
 - f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
 - g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
 4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.
 5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
 - a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante

aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.

6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), L. 30/2017

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
 - a) le Forze armate;
 - b) le Forze di polizia;
 - c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
 - d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
 - e) il volontariato organizzato di protezione civile di rilievo nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
 - f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;
 - g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.
3. Le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

SEZIONE III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 L. 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.
2. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata e delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
4. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
5. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)

(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata ovvero di

Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e le strutture operative nazionali interessate.
4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni ~~e delle Province autonome di Trento e di Bolzano~~, all'eventuale necessario aggiornamento—delle rispettive disposizioni tecniche. **Le direttive previste da questo articolo non si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che stipulano con il Dipartimento della protezione civile appositi accordi ai fini del coordinamento dell'esercizio delle proprie competenze esclusive con i contenuti tecnici ed operativi recati dalle direttive previste da questo articolo.**
5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

CAPO III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16

(Tipologia dei rischi di protezione civile)

(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)

Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.
3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

(Sistemi di allertamento)

(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.
2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:
 - a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;
 - b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.
3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano **e di quanto previsto dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 4.** La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:
 - a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;
 - b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
 - c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.
4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali

competenti e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse.

Art. 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:
 - a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;
 - b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;
 - c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;
 - d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;
2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.
3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.
4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano **e di quanto previsto dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15, comma 4.**

Art. 19

(Ruolo della comunità scientifica)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.
2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:
 - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
 - b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
 - c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
 - d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile

Art. 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Artt. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L: 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.
2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza.
4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.
5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

Art. 22

(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

CAPO IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23

(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione ~~e Provincia autonoma~~ interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni ~~e Province autonome~~ e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si

- proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.
2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.
 3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
 4. Le Regioni ~~e le Province autonome di Trento e di Bolzano~~ possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; **Articolo 1, comma 422, L. 147/2013**)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni ~~e Province autonome~~ interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione ~~o Provincia autonoma~~ interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni ~~e Province autonome~~ interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali

- istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera *a*) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
 4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
 5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
 6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
 7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni **e Province autonome** e del Capo del Dipartimento della protezione civile.
 8. Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.
 9. Le Regioni **e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale. **ACCOLTO**

Art. 25

(Ordinanze di protezione civile)

*(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)
 Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017*

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa

delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
 - c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;
 - d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;
 - e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
 - f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.
3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e, fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.
6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale,

- successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.
8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
 9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
 10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.
 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, **nei limiti nell'esercizio** della propria potestà legislativa, definiscono, provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7. **ACCOLTO**

Art. 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.
3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.
2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione delle delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.
3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati i girofondi tra contabilità speciali.
5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere

prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento. Nel limite del saldo positivo di cui al precedente periodo, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2013, n. 243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al terzo periodo. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.
9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.
10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.
11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine

previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Art. 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera ~~d~~) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera ~~e~~) f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:
 - a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
 - b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
 - c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
 - d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.
2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29

(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera i), L. 30/2017

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125 ~~e ad esclusione del soccorso a territori stranieri membri dei Gruppi europei di cooperazione territoriale, costituiti ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88~~, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di

“*deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero*”. **D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le regioni e le province autonome possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.** **ACCOLTO CON LE MODIFICHE INDICATE, CONCORDATE CON IL MAECI**

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla ‘*Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)*’ istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 131/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).
3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8), della decisione n. 1313/2013/UE.
4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Articolo 30

(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)

(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.
2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

CAPO V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

SEZIONE I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

(Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.
2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale, in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.
3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.
4. Le Regioni e le Province autonome possono, disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, a condizione che prevedano forme di tutela della loro salute e sicurezza e assicurando, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.
5. Le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine i Consigli nazionali **e territoriali** degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

Art. 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.
2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.
3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.
4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.
5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:
 - a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
 - b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
 - c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

SEZIONE II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33

(Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;
 - b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.
4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:
 - a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.
4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. **Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.**
5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale. **Sono fatti salvi gli emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, lettera a), appartenenti alle Province autonome di Trento e Bolzano.**

Art. 35

(Gruppi comunali di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

- a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.
2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali **possono essere iscritti si iscrivono** negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Art. 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R. 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:
 - a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
 - b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a

- conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.
2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:
- agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
 - ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
 - allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
 - alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 38

(Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

- Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
- Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.
- Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
 - a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
 - b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
 - c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera

di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articoli 10,13 e 15 D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante *“Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41

(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.
2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 42

(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
 - a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
 - b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.
3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.
4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

CAPO VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

(Articolo 19, L. 225/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma, 1, letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "*Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione*".
2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 44

(Fondo per le emergenze nazionali)

(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del *Fondo per le emergenze nazionali*, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".

Art. 45

(Fondo regionale di protezione civile)

(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, D.L.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)

Articolo 1, comma, 1, , letteræ i) e 1), comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Il "*Fondo regionale di protezione civile*", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

Art. 46

(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

(Articolo 3-bis, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

1. Le componenti e Strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

CAPO VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:
 - a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
 - b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
 - c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
 - d) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto ;
 - e) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
 - f) l'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 8, comma 1, lettera l), e 29, comma 1;
 - g) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9;
 - h) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
 - i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 24 del presente decreto;

- l) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, nell'articolo 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- n) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- o) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferiti agli articoli 24 e 25 del presente decreto; l'articolo 3, comma 6, citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;
- p) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 11, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;
- q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;
- r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;
- s) gli articoli 2, 11, 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 5 ai commi 3-ter, 4 e 4-ter del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7, 13 e 9 del presente decreto;
- t) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;
- u) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;
- z) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, comma 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;
- aa) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- bb) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;
- cc) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;
- dd) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

Art. 48

(Abrogazioni)

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) l'articolo 23-*sexies*, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
 - c) gli articoli 107, ad eccezione delle lettere e) e f), numero 3, del comma 1, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
 - e) l'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-*ter*, 4-*ter*, 5 e 6, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 - f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
 - g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 - h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
 - i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
 - l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
 - m) l'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1), e lettera e), e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
 - n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 49

(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50

(Norme transitorie e finali)

Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. In attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.

Schema d'ops	Proposte ANCI	
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Attività di protezione civile)</p> <p>1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.</p> <p>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</p> <p>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</p> <p>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Attività di protezione civile)</p> <p>1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.</p> <p>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</p> <p>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</p> <p>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti: a) l'allertamento del Servizio</p>	<p style="text-align: center;">ACCOLTO</p>

Schema d.lgs	Proposta ANCI	
<p>nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;</p> <p>b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;</p> <p>c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</p> <p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p>	<p>nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;</p> <p>b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;</p> <p>c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</p> <p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p>	<p>ACCOLTO (ok MIUR presente in riunione tecnica; MEF chiede di integrare R.T. confermando l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017</p> <p>1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p>	<p>Art. 3 (Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i> Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017</p> <p>1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;</p> <p>c) i Sindaci, e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alla promozione e al</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni</i></p>

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <p>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,</p>	<p>coordinamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f) e coordinamento dei primi soccorsi, attuati attraverso le proprie strutture, ove presenti, o attraverso i servizi territoriali individuati e avviati dalle regioni ai sensi dell'art. 11, comma 2.</p> <p><u>Alternativamente</u> <i>c) I Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti delle rispettive amministrazioni per le attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f)</i></p> <p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <p>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della</p>	<p><i>appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni</i></p> <p>NON ACCOLTA (resta riformulazione precedente)</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</p> <p>b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</p> <p>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</p> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>	<p>funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</p> <p>b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</p> <p>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</p> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle regioni, sulla base dei</p>	

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano</p>	<p>Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano</p> <p>4. Le autorità di protezione civile, nell'esercizio delle attività di vigilanza dei rispettivi enti e ove ricorra la mancata attuazione delle disposizioni in materia di pianificazione di cui all'art. 18, dispongono dei poteri sostitutivi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali e regionali di protezione civile.</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO (tema rimesso ad osservazioni, ai fini di futuri interventi)</p>
<p>Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano</p>	<p>Art. 6 (Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>

Schema d.lgs	Proposta ANCI	
<p>le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p> <p>a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;</p> <p>b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;</p> <p>c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;</p> <p>d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di</p>	<p>le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo territoriali e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p> <p>a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;</p> <p>b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;</p> <p>c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;</p> <p>d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e</p>	<p>ACCOLTO</p>

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;</p> <p>e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.</p>	<p>dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;</p> <p>e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.</p>	
<p>Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:</p> <p>a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;</p>	<p>Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)</p> <p>1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:</p> <p>a) emergenze di rilievo locale emergenze con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>NON ACCOLTO</p>

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;</p> <p>c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.</p>	<p>via ordinaria, anche in forma associata.</p> <p>b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;</p> <p>c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.</p>	<p>ACCOLTO</p>
<p>(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>Art. 9</p> <p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di</p>	<p>(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>Art. 9</p> <p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle</p>

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p> <p>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p>	<p>rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p> <p>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p>	<p>lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità amministrativa territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p> <p>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</p> <p>b) assume, nell'immediatezza dell'evento, in fase d'intesa con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del</p>

Schema d.lgs	Proposta ANCI	
<p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.</p>	<p>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunal e intercomunal territoriali.</p>	<p>relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</p> <p>e) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</p> <p>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</p> <p>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della giunta regionale;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunal territoriali;</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	Livello comunale e di ambito-
<p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso..</p>	<p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto adotta e cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso, qualora non diversamente disposto dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), alinea 1..</p>	<p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora ##### a livello provinciale comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.</p> <p>3. Continuano ad applicarsi Sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di</p>

Schema d.lgs	Proposta ANCI	
<p>Art. 11</p> <p>(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p> <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione</p>	<p>Art. 11</p> <p>(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p> <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione e che individua, nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18,</p>	<p>Bolzano. Sono altresì fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 24.</p> <p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE: <i>“e che individua, nel rispetto dei criteri</i></p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p>	<p>b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi</p>	<p><i>generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi.”</i></p> <p>ACCOLTO</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;</p> <p>f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p>	<p>di cui all'articolo 7;</p> <p>e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;</p> <p>f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto</p>	<p>f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>RIFORMULAZIONE:</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>1) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli</p>	<p>2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>1) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, nonché il conferimento alle Città metropolitane, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base</p>	<p>NON ACCOLTO</p>

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito o comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità</p>	<p>degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, favoriscono l'individuazione del definiscono gli standard livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale di ambito o comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)</p> <p>ACCOLTO</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p>	<p>forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p>	
<p>Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.</p> <p>2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel</p>	<p>Art. 12 (Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.</p> <p>2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata aggregata e ricorrendo ai servizi territoriali come definiti dalla pianificazione di cui all'articolo 18,</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO ("associata" al posto di "aggregata") NON ACCOLTO</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:</p> <p>a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);</p> <p>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</p> <p>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurare la prontezza operativa</p>	<p>assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:</p> <p>a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione non strutturale dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);</p> <p>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</p> <p>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di</p>	<p>NON ACCOLTO</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione.</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello</p>	<p>assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e al coordinamento dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p>

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).</p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p> <p>5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:</p> <p>a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al</p>	<p>comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>3-L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali; ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).</p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p> <p>5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:</p> <p>a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti di cui</p>	<p>NON ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p>

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;</p> <p>c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita dai Comuni alle unioni di comuni secondo quanto</p>	<p>all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;</p> <p>c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita dai Comuni alle unioni di comuni secondo</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p>

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 in via ordinaria, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto e al Presidente della Regione, che i quali si ricordano adottando adotta i provvedimenti di competenza; esordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p>	<p>quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56:</p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 in via ordinaria, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto e al Presidente della Regione, che i quali si ricordano adottando adotta i provvedimenti di competenza; esordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p> <p>Art. 15-bis</p> <p>(Tavolo paritetico delle componenti del Comitato paritetico del Sistema nazionale di Protezione Civile)</p> <p>1. Presso la Conferenza Unificata è attivato il Sistema nazionale di Protezione Civile,</p>	<p>ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE:</p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p>
	<p>Art. 15-bis</p> <p>(Tavolo paritetico delle componenti del Comitato paritetico del Sistema nazionale di Protezione Civile)</p> <p>1. Presso la Conferenza Unificata è attivato il Sistema nazionale di Protezione Civile,</p>	<p>NON ACCOLTO</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>Art. 17 (Sistemi di allertamento) <i>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017</p> <p>1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli</p>	<p>presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, quale sede unitaria di confronto, monitoraggio e verifica dell'attuazione degli indirizzi e indicazioni operative.</p> <p>2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di svolgimento delle attività del Tavolo, presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile cui partecipano 5 componenti designate dalle Componenti statali e 5 designate dalla Conferenza Unificata.</p>	
<p>Art. 17 (Sistemi di allertamento) <i>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017</p> <p>1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli</p>	<p>Art. 17 (Sistemi di allertamento) <i>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)</i> Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017</p> <p>1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il</p>	

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</p> <p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</p> <p>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</p>	<p>Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</p> <p>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:</p> <p>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</p> <p>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</p>	

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma prevede, in particolare:</p> <p>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;</p> <p>b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;</p> <p>c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.</p>	<p>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma prevede, in particolare:</p> <p>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;</p> <p>b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;</p> <p>c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.</p>	<p>ACCOLTO</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)
<p>Art. 18 (Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione) <i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017</p>	<p>d) Alla codifica delle attività poste in capo ai diversi livelli conseguentemente alla diramazione dei diversi messaggi di allerta</p> <p>Art. 18 (Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione) <i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e d), L. 30/2017</p>	<p>ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)</p>
<p>1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:</p> <p>a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone</p>	<p>1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:</p> <p>a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere</p>	

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera t a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</p> <p>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</p> <p>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</p> <p>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</p> <p>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscono, in particolare, la necessaria trasparenza.</p> <p>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con</p>	<p>con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera t a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</p> <p>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</p> <p>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</p> <p>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</p> <p>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscono, in particolare, la necessaria trasparenza.</p> <p>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere</p>	

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute.</p> <p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e d'intesa con la Conferenza Unificata sono definiti gli standard ottimali di organizzazione delle attività di protezione civile da declinare a livello regionale, territoriale e comunale, che indicano l'insieme delle prestazioni dei servizi e delle attività del Sistema Nazionale della Protezione Civile, allo scopo di garantire in condizioni di sicurezza sull'intero territorio nazionale</p>	<p>ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)</p>

Schema dlgs	Proposta ANCI	
<p>Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</p>	<p>Art. 23 (Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</p>	
<p>1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a</p>	<p>1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio</p>	

Schema d'is	Proposta ANCI	
<p>supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p>	<p>nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, e degli enti locali coordinati per fornire supporto alla continuità amministrativa e gestione dell'emergenza delle Amministrazioni locali colpite. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p>	<p>ACCOLTO (il ritiro della proposta emendativa)</p>
<p>Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) <i>(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</p> <p>1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga</p>	<p>Art. 25 (Ordinanze di protezione civile) <i>(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</p> <p>1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad</p>	

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:</p> <p>a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;</p> <p>b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche</p>	<p>ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:</p> <p>a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;</p> <p>b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante</p>	<p>RIFORMULAZIONE: <i>"la continuità amministrativa nei Comuni e territori interessati"</i></p>

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>mediante interventi di natura temporanea;</p> <p>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</p> <p>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p>	<p>interventi di natura temporanea;</p> <p>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</p> <p>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;</p> <p>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p> <p>f) all'avvio dell'attuazione delle</p>	

Schema d'ops	Proposta ANCI	
<p>f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.</p>	<p>g) a fornire disposizioni per favorire la ripresa della capacità operativa e amministrativa dei territori, con particolare riferimento ai Comuni colpiti da eventi, con la relativa copertura costi di potenziamento temporaneo del personale o di specifiche facoltà di avvalimento.</p>	<p>NON ACCOLTO</p>
<p>Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) <i>(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</p> <p>1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei</p>	<p>Articolo 30 (Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile) <i>(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)</i> Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</p> <p>1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei</p>	

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.</p> <p>2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.</p>	<p>ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.</p> <p>2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del</p>	<p>ACCOLTO (il ritiro della proposta</p>

Schema dies	Proposta ANCI	emendativa)
<p>Art. 32</p> <p>(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017</p> <p>1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per</p>	<p>Consiglio su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata viene individuato un logo / distintivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile italiana. Tale logo, che riporterà la dicitura "Protezione Civile Italiana", potrà essere apposto su uniformi e mezzi del Servizio nazionale ed in particolare dalle Componenti e dalle Strutture operative e dal Volontariato registrato negli appositi Elenchi nazionali e regionali. Il logo/emblema della "Protezione Civile italiana" potrà essere affiancato alle bandiere nazionali ed europea su uniformi e mezzi del Servizio nazionale.</p> <p>Art. 32</p> <p>(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017</p> <p>1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per</p>	

Schema dies	Proposta ANCI	
<p>acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</p> <p>2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</p> <p>3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di</p>	<p>acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</p> <p>2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</p> <p>3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto</p>	<p>ACCOLTO</p>

Schema d'leg	Proposta ANCI	
<p>volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</p>	<p>legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</p>	
<p>Art. 35 (Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da</p>	<p>Art. 35 (Gruppi comunali di protezione civile) <i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i> Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con</p>	

Schema d.lgs	Proposta ANCI	
<p>adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale</p> <p>2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome</p>	<p>apposita direttiva da adottarsi sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato individuato, secondo i principi di democrazia, un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi; sette dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore</p> <p>2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome</p>	<p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p> <p>ACCOLTO</p>



Al. 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito n.4.15/2017/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019600 P-4.37.2.15

del 14/12/2017



18420537

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
per_interoperabilita@pec.governo.it
- Dipartimento della protezione civile
protezionecivile@pec.governo.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato
rgs.ragioniereregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero delle infrastrutture e trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Ufficio legislativo
affarilegislativi.prot@pec.interno.it
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it
- Ufficio affari legislativi e parlamentari
uff.affarilegislativi@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
sindacatoispettivo@pec.minambiente.it

Be



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Difesa

- Gabinetto
udc@postacert.difesa.it
- Ufficio legislativo

Al Ministero dello sviluppo economico

- Gabinetto
gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it
- Ufficio legislativo
ufficio.legislativo@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Ufficio legislativo
legislativo@cert.esteri.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Alla Provincia Autonoma di Trento
Coordinatrice per la Protezione Civile

presidente@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Emilia-Romagna - Coordinatrice vicaria per la Protezione Civile

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

[CSR PEC LISTA 3](#)

Alla Segreteria della Conferenza Stato-città e Autonomie locali

[per interoperabilità](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni
d'Italia (ANCI)

mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'Unione Province Italiane (UPI)

upi@messaggipec.it

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto legislativo recante *Riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile in materia di sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30.*

Si trasmette in allegato la nota del Dipartimento protezione Civile n. 77408 del 13 dicembre 2017, contenente emendamenti aggiuntivi condivisi.

Il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno della seduta di Conferenza Unificata del 14 dicembre 2017.

Il Direttore

Cons. Adriana Piccolo

Visualizzazione da documento digitalizzato e archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Dr. Cerre
AP

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0077408
del 13/12/2017
----- USCITA -----

Mod. 9

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 8



Roma _____ *20*

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo
Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie

Prot. N.° _____
Risposta al Foglio del _____
N.° _____

Cons. Roberto Cerreto
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019580 A-4.37.2.15
del 14/12/2017

Ing. Fabrizio Curcio
Segretariato Generale



18418567

SEDE

e, p.c.

On.le Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: *"Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile"*.

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente, le risultanze della riunione effettuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all.1), concernenti ulteriori proposte emendative concordate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

Visualizzazione da documento digitale, archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3.

Dr. Cerre
AP

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0077408
del 13/12/2017
----- USCITA -----

Mod. 9

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - B



Roma, *20*

Presidenza
del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Antonio Naddeo
Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Cons. Roberto Cerreto
Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

Ing. Fabrizio Curcio
Segretariato Generale

SEDE

e, p.c.

On.le Stefano Bonaccini
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano

Prot. N.º
Risposta al Foglio del
N.º

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAR 0019580 A-4.37.2.15
del 14/12/2017



OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante: *"Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile"*.

Si fa seguito alle precedenti note relative all'oggetto per trasmettere, in allegato alla presente, le risultanze della riunione effettuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (all.1), concernenti ulteriori proposte emendative concordate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli
Borrelli

ULTERIORI EMENDAMENTI CONDIVISI IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE TECNICA SVOLTA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN DATA 13 DICEMBRE 2017

1. All'art. 1, comma 4, le parole *"fatte salve le competenze attribuite dai"* sono sostituite dalle seguenti: ***"compatibilmente con i"***.
2. All'art. 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ***"b) le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari di potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione,"***.
3. All'art. 6, comma 1, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***.
4. All'art. 7, comma 1, lettera b), le parole *"nei limiti"*, sono sostituite dalle seguenti: ***"nell'esercizio"***.
5. All'art. 11,
 - a. comma 1, le parole *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia,"* sono sostituite dalle seguenti: ***"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative e amministrative"***;
 - b. comma 2, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***;
 - c. comma 4, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***.
6. All'art. 13, comma 3, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***.
7. All'art. 15, comma 1, all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole: ***"Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,"***.
8. All'art. 23,
 - a. comma 1, dopo le parole *"della protezione civile,"* è soppressa la seguente: ***"anche"***;
 - b. comma 4, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***.
9. All'art. 24, comma 9, sono soppresse le parole: ***"e le Province autonome di Trento e di Bolzano"***.
10. All'art. 25, comma 11, le parole *"nei limiti"*, sono sostituite dalle seguenti: ***"nell'esercizio"***.
11. All'art. 29, comma 1, è infine aggiunto il seguente periodo: ***"D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso agli enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25."***
12. All'art. 34, comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: ***"Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali."***